

**LEGGE PROVINCIALE 30/10/2019, n. 10**

concernente

***“Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999”*****RELAZIONE FINANZIARIA****Impatto finanziario**

Il D.D.L, per quanto riguarda il settore agrituristico, contiene quasi esclusivamente aspetti organizzativi e disciplinari e l'unico intervento finanziario da parte della Provincia autonoma è previsto nell'articolo 11.

In particolare il comma 1 prevede contributi a favore delle associazioni degli operatori agrituristici per l'organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti agli operatori dell'agriturismo e per l'attivazione di forme di controllo relative alla classificazione e ai servizi offerti.

Le relative spese, che saranno assunte secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono stimate in 40.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul capitolo 507000/001, missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, per il medesimo importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Il comma 2 invece ribadisce che resta ferma l'erogazione di servizi alle imprese che svolgono attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera f) delle legge provinciale sull'agricoltura, anche svolti dalle associazioni degli operatori agrituristici. Non ne derivano pertanto maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per le finalità di cui alla L.P. 4/2003 e stanziata nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

All'articolo 19 del capo II sono disposte modifiche alla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo). La modifica normativa non dispone alcun nuovo intervento finanziario da parte della Provincia, in quanto le spese per i contributi legati al pescaturismo e all'ittiturismo, nonché alle strade del vino, strade dei sapori, strade dei fiori, sono infatti previste dalla legge provinciale sull'agricoltura (rispettivamente agli artt. 26, 27 e 48 bis della l.p. 28 marzo 2003, n. 4). Gli interventi relativi all'agricoltura sociale sono anch'essi finanziati nei diversi articoli della medesima legge provinciale n. 4/2003, a seconda della tipologia di investimento.

L'articolo 22 introduce l'articolo 23 ter nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). La modifica normativa, pur prevedendo nuove iniziative per valorizzare e promuovere il sistema territoriale, agricolo e agroalimentare, non ha alcun impatto finanziario significativo, in quanto le relative spese trovano già copertura finanziaria nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), titolo 2 (Spese in conto capitale) e saranno comunque assunte, nei limiti degli

stanziamenti di bilancio, in base a specifici criteri che saranno approvati nei primi mesi del 2020 con deliberazione della Giunta provinciale.

Dall'applicazione dei restanti articoli della legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

### **Impatto organizzativo-procedurale**

Non genera alcun impatto organizzativo-procedurale significativo. Si segnala in particolare l'articolo 13 che prevede l'attività di vigilanza: dal punto di vista dell'impatto organizzativo e procedurale agli uffici provinciali spetteranno i controlli (su un campione differenziato) sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, quelli sul possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica, i controlli in loco e la vigilanza sugli esercizi agrituristici, utilizzando il personale già ora impiegato. Si ritiene comunque che l'impatto organizzativo non sia significativo.